



**COMUNE DI BOGOGNO
Provincia di Novara**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE**

N. 42 DEL 24/09/2021

**OGGETTO:ART. 1 C. 557 L.311/2004. AUTORIZZAZIONE PRESTAZIONE LAVORATIVA
DIPENDENTE C.G.G. PRESSO IL COMUNE DI SUNO**

L'anno **DUEMILAVENTUNO** addi **VENTIQUATTRO** del mese di **SETTEMBRE** alle ore **13:15** convocata nei modi prescritti, nella solita sala del Municipio si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale, risultano

SACCO PIETRO
AGLIATA STEFANO
FERRARI MARIO ANDREA

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE

TOTALI N.

Presenti	Assenti
X	
X	
X	
3	

Partecipa il Sig. Segretario Comunale Dott.ssa Napolitano Anna Laura.

Riconosciuto legale il numero degli Assessori il Sig. PIETRO SACCO nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la richiesta del Comune di Suno, pervenuta in data 21.09.2021, prot. n. 3989, di autorizzazione al conferimento di incarico art. 1 comma 557 della Legge 30.12.2004 n. 311 al dipendente di questo Comune a tempo pieno e indeterminato Sig. C.G.G., operaio cat. B 6, per un massimo di 30 ore per il periodo elettorale, elezioni del 3-4 ottobre e fino al 9 ottobre 2021;

RICHIAMATI:

- l'art. 36, comma 2, del D.Lgs 165/2001 che dispone: *“Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti”*;
- l'art. 53, comma 8, del medesimo decreto secondo il quale: *“le pubbliche Amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione”*;
- l'art. 91 del D.lgs. n. 267/2000 il quale dispone che *“gli enti locali - adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale”*;
- l'art. 92, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 il quale recita: *“Gli enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina in materia. I dipendenti degli Enti Locali a tempo parziale, purchè autorizzati dall’Amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri Enti”*;
- l'art. 1, comma 557, della L. 311/2004 (Finanziaria per il 2005) ai sensi del quale: *“i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti possono servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre pubbliche amministrazioni locali, purchè autorizzati dall’Amministrazione comunale di appartenenza”*.

VISTI:

- il parere del Consiglio di Stato, Sez. Prima, n. 2141/2005, datato 25/05/2005 che statuisce *expressis verbis*: *“l’art. 1, comma 557 della Legge 311 del 2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali e in particolare, sul piano dei rapporti tra le parti interessate (le due amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale”*;
- la Circolare n. 2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per le autonomie – che ha recepito l’interpretazione suddetta prevedendo la possibilità che *“gli enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizi dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro”*;
- il parere della Corte dei Conti, Sez. Lombardia 448/2013 secondo cui *“Qualora l’amministrazione istante intenda utilizzare il dipendente mediante il ricorso alla procedura in convenzione ai sensi dell’art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004, al di fuori del normale orario di lavoro comunque espletato presso l’amministrazione di appartenenza e con oneri finanziari aggiuntivi per l’amministrazione di destinazione, si è in presenza di un’assunzione a tempo determinato, assimilabile, quanto ad effetti, al comando e per tale motivo, rientrante nel computo del vincolo finanziario prescritto dall’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010”*;
- il parere della Corte dei Conti, Sez. Molise 105/2016 che ha enucleato - il *discrimen* sussistente tra lo *“scavalco d’eccedenza”* ex art. 1, comma 557, della finanziaria per il 2005, ed il diverso istituto denominato *“scavalco condiviso”* ex art. 14 del CCNL 22.01.2004 prevedendo che, nel primo caso, si ha nuovo rapporto di lavoro mentre, nel secondo caso, un mero utilizzo plurimo e contemporaneo del medesimo dipendente pubblico da parte di più enti;
- l'art. 11, comma 4 bis, del D.L. 90/2014 secondo cui: *“all’articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n.122, e successive modificazioni, è inserito il seguente periodo “le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l’obbligo di riduzione delle spese di personale...”*;
- l’interpretazione costante fornita dalla giurisprudenza contabile secondo cui agli enti locali che rispettano l’obbligo di riduzione delle spese di personale non si applicano le limitazioni previste dall’articolo 9, comma

28, del D.L. 78/2010 per le assunzioni a tempo determinato pari al 50% della spesa impegnata con le medesime finalità nel 2009, fermo restando il rispetto del limite del 100%;

- la sentenza n. 7/2011 con la quale la Corte dei Conti a Sezioni Riunite asseriva che “*il concetto di spesa sostenuta nell’anno 2009, deve riferirsi alla spesa programmata per la suddetta annualità*”;

ACCERTATA l’esigenza eccezionale e temporanea di ricorrere a tale forma di prestazione lavorativa;

VISTO il D.Lgs.165/2001;

VISTA La L.311/2004;

RITENUTA la propria competenza in ordine all’adozione dell’atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 48 del D.lgs. n. 267/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli resi dai Responsabili dei Servizi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/20000;

VISTO il D.lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento per gli uffici e servizi

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con votazione unanime favorevole espressa in modo palese per alzata di mano

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e richiamate nel presente dispositivo quale sua parte integrante e sostanziale

1. Di Autorizzare, ai sensi dell’art. 1 comma 557 della L. 311/04, il dipendente di questo comune assunto a tempo pieno e indeterminato Sig. C.G.G. , operaio – cat. B6, a prestare attività lavorativa aggiunta in favore del Comune di Suno oltre il normale orario di lavoro presso il Comune di Bogogno, per il periodo elettorale, elezioni del 3-4 ottobre e fino al 09 ottobre 2021;

2. Di dare atto che la prestazione lavorativa, dovrà essere espletata, nel rispetto di quanto precisato nella parte narrativa;

3. Di demandare al Segretario, Responsabile del Personale, gli adempimenti relativi all’adozione di tutti gli atti conseguenti al presente provvedimento;

Successivamente con ulteriore votazione unanime favorevole espressa in modo palese per alzata di mano

DELIBERA


di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del TUEL 18.08.2000 n. 267.

Parere tecnico del Responsabile del Servizio interessato e proponente

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, parere:

FAVOREVOLE

Li 26.08.2021


IL RESPONSABILE



Parere del Responsabile del Servizio di Ragioneria

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, parere:

FAVOREVOLE

Li _____

IL RESPONSABILE

Attestazione del Responsabile del Servizio Finanziario

Si attesta la copertura della presente spesa, ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. 267/2000,

per € _____ riscontrata al Cap.

Li _____

IL RESPONSABILE

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE





IL SEGRETARIO COMUNALE






RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal _____ al _____ ai sensi dell'art.124 D.Lgs n. 267/2000.

(n. REG.PUB.)

IL SEGRETARIO COMUNALE





COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO

Addi

IL FUNZIONARIO INCARICATO

.....

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il giorno _____

() perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 c. 3 D.Lgs n. 267/2000)

Bogogno li

IL SEGRETARIO COMUNALE

